



**Camera di Commercio
Venezia**



**Regolamento della Consulta provinciale
dei liberi professionisti**

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 30 aprile 2014

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta provinciale dei liberi professionisti, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 18 dello Statuto camerale.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

Art. 2

Composizione della Consulta

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli Ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Venezia. Sono inoltre chiamati a farne parte i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni.
2. Le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni a carattere intellettuale sono individuate dalla Giunta Camerale a seguito di avviso pubblicato sul sito camerale, tenendo conto in particolare:
 - a) dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza, in relazione alla *mission* camerale e alle funzioni della Consulta;
 - b) dell'operatività sul territorio e della consistenza numerica degli associati, che dovrà essere almeno pari a 300 iscritti, aventi sede nella circoscrizione di competenza della Camera.
3. Le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni di cui al comma 1, interessate a far parte della Consulta, dovranno dimostrare di possedere i requisiti prescritti dal presente articolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di prima costituzione o di rinnovo della Consulta.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

Art. 3

Funzioni

1. La Consulta:
 - a) designa il rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio camerale, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) formula valutazioni volte a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alle funzioni ed attribuzioni della Camera di Commercio;
- c) esercita funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Art. 4

Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. La prima seduta della Consulta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
3. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei componenti presenti nella prima riunione. Nel caso in cui più candidati riportino eguale numero di voti, si procede al ballottaggio tra i medesimi.
4. Il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta e ne dirige i lavori;
 - c) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta e dirige i lavori delle riunioni;
 - d) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.

Art. 5

Autonomia organizzativa della Consulta

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.
3. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti la Consulta, il Presidente ne programma l'attività, definendo il calendario delle sedute.
4. La convocazione della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale, o da almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.

Art. 6

Designazione del rappresentante degli Ordini professionali

nel Consiglio camerale

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio camerale, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali. Il rappresentante degli Ordini professionali può essere anche persona che non fa parte della Consulta. La votazione avviene per scrutinio segreto, a maggioranza dei componenti presenti. Nel caso in cui più candidati riportino eguale numero di voti, si procede al ballottaggio tra i medesimi.
2. Il Presidente della Consulta comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'art. 9, comma 1, lett. e), del D.M. 4 agosto 2011, n.156, il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
3. In assenza di designazione, si applica l'art. 12, comma 6, secondo periodo, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Convocazione delle sedute

1. L'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta deve riportare luogo, data e orario di inizio della seduta e deve essere inviato, con l'ordine del giorno, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai componenti alla Segreteria della Consulta, almeno dieci giorni prima della seduta, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della seduta.
2. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso riunione della Consulta sono messi a disposizione dei componenti la Consulta almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
3. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.
4. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza è assunta dal componente più anziano di età.
5. Fino alla nomina del suo Presidente la Consulta è convocata e presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.

Art. 8

Luogo delle sedute

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede della Camera di Commercio e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 9

Quorum per la validità delle riunioni e delle votazioni

1. Salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
2. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
3. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale, con la chiamata dei partecipanti in ordine alfabetico; a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta. L'esito è proclamato dal Presidente.

4. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

5. Oltre ai casi già disciplinati dal presente Regolamento, si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la decisione riguardi persone, salvo che la Consulta decida, all'unanimità dei presenti, di ricorrere allo scrutinio palese.

Art. 10

Trattazione dell'ordine del giorno

1. Il Presidente e i componenti presenti alle riunioni della Consulta possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone; in caso contrario viene posta in votazione per alzata di mano.

2. In apertura dei lavori della seduta della Consulta, il Presidente può dare la parola ai componenti che lo richiedano per eventuali loro comunicazioni.

Art. 11

Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta e indica i partecipanti, gli argomenti trattati, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate, con indicazione del voto espresso.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio, o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.

3. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.

4. Gli atti della Consulta sono soggetti al diritto di accesso di cui alla legge n.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità stabilite dal regolamento camerale che disciplina il diritto di accesso.

Art. 12

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo che la Consulta disponga diversamente.

Art. 13

Partecipazioni ai lavori

1. Possono partecipare alle sedute della Consulta, oltre al Presidente e al Segretario Generale della Camera di Commercio ed ai funzionari che quest'ultimo chiama ad assisterlo, le persone delle quali sia stata decisa l'audizione e quelle invitate dal Presidente della Consulta in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

Art. 14

Obbligo di astensione

1. I componenti la Consulta, quando siano in trattazione argomenti di interesse proprio, o di loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e alla conseguente votazione.

2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge sulle Camere di Commercio, ai relativi regolamenti di attuazione, allo Statuto camerale e alle norme di legge generali.

Art. 16

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo camerale.